

SEGNALAZIONE
559/2020/I/COM

**SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE A PARLAMENTO E GOVERNO IN MERITO AL
QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALLE MISURE ADOTTATE A
SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELL'AGOSTO 2016
NEL CENTRO ITALIA E NELL'AGOSTO 2017 NEI COMUNI DI
CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO**

Segnalazione a Parlamento e Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge
14 novembre 1995, n. 481

17 dicembre 2020

Premessa

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) intende fornire al Parlamento e al Governo, nell’esercizio della funzione consultiva e di segnalazione di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, elementi e proposte, in merito alle ultime misure i contenute nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” e alla conseguente deliberazione di questa Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, emanati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nei giorni 24 agosto 2016 e seguenti e i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio il 21 agosto 2017.

In particolare, l’Autorità, in considerazione dello stato di perdurante criticità in cui versano i territori colpiti dai menzionati eventi sismici, segnalato dalle Istituzioni territoriali competenti, propone che ulteriori specifici interventi, di natura economico-sociale, per alleviare i residui effetti provocati dai predetti eventi, siano espressamente previsti per via legislativa (definendone in maniera univoca i beneficiari, la durata e il livello di agevolazione), demandando espressamente al Regolatore la definizione delle modalità applicative di tali misure. Pertanto, l’Autorità propone di valutare l’adozione di una norma di legge che, rimettendone alla medesima la successiva attuazione, stabilisca la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria agli utenti dei territori del Centro Italia ancora in effettivo stato di bisogno.

Al riguardo, l’Autorità, nel condividere la diffusa preoccupazione per la difficile situazione in cui si trovano ancora le anzidette popolazioni, intende, altresì, porre in luce la necessità di garantire l’equilibrio tra le esigenze di sostegno agli abitanti delle zone colpite dai menzionati eventi sismici e l’onere posto in capo ai restanti clienti/utenti finali, in un contesto economico e sociale già duramente provato a seguito del diffondersi del virus COVID-19. A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che, nel 2020, il costo complessivo delle agevolazioni tariffarie per le utenze agibili e inagibili è stato pari a circa 120 milioni di euro.

Al fine, dunque, di fornire un contributo tecnico per la definizione di eventuali ulteriori interventi di agevolazione, l’Autorità formulerà nel prosieguo della trattazione alcune proposte, per contribuire al perseguimento del generale obiettivo di tutela sociale delle popolazioni che ancora si trovano in situazioni di reale difficoltà.

In appendice, l’Autorità ha, altresì, delineato una puntuale ricognizione degli interventi fino ad ora attuati, tratteggiando un quadro dei numerosi provvedimenti legislativi e regolatori, stratificatisi negli anni, in ordine agli eventi sismici in analisi, ed

evidenziando le difficoltà implementative emerse, con l'obiettivo di contribuire al loro superamento.

Ultimo intervento legislativo e regolatorio sugli eventi sismici dell'agosto del 2016 e del 2017

Fatto salvo il quadro normativo descritto in appendice, l'Autorità intende preliminarmente approfondire le recenti modifiche apportate al tema in analisi dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e al conseguente provvedimento attuativo di questa Autorità.

Giova premettere che il menzionato provvedimento si è inserito in un quadro normativo e regolatorio che disponeva, a beneficio delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016, agevolazioni di natura tariffaria e, in particolare:

- la non applicazione, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data dei diversi eventi sismici, delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti (prevedendo in tal modo uno sconto pari a circa il 50% della bolletta);
- l'azzeramento dei corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;
- la non applicazione dei corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione e delle relative componenti UI (rendendo gratuita la fornitura idrica essenziale per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali da tutelare), nonché l'azzeramento dei corrispettivi applicati dai gestori del servizio idrico integrato per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- l'attuazione del principio di portabilità dell'agevolazione, stabilendo, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie - a seguito di presentazione di documentata istanza - ai soggetti che, avendo la propria abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici, fossero stati costretti a trasferirsi in qualsiasi altra località.

Per quanto riguarda i beneficiari delle agevolazioni relative al Centro Italia, la normativa in vigore fino all'emanazione del decreto-legge n. 104/20 prevedeva:

- la sospensione dei termini di pagamento e l'applicazione delle agevolazioni tariffarie alle componenti di rete e agli oneri di sistema fino al 31 dicembre 2020

(con una durata superiore ai 36 mesi inizialmente previsti dall’Autorità), limitatamente alle utenze inagibili che avessero presentato apposita istanza documentata. Relativamente a tali utenze era prevista la ripresa dei pagamenti con l’emissione di una fattura unica di conguaglio che contabilizzasse i consumi e le agevolazioni entro il 31 marzo 2021;

- nessuna sospensione dei termini di pagamento e nessuna agevolazione (usufruita fino al gennaio 2020) per le utenze agibili del cratere sismico, ossia site nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, i cui consumi potevano essere fatturati, tenuto conto delle agevolazioni, a partire dal 28 febbraio 2018;
- il riconoscimento delle agevolazioni per un periodo di 36 mesi dalla data dell’evento sismico e la sospensione automatica (ossia applicata dagli esercenti senza la presentazione di un’apposita istanza da parte dell’utente/cliente) sino al 31 dicembre 2020 dei termini di pagamento delle fatture per le utenze e le forniture relative alle soluzioni abitative emergenziali (SAE) e ai moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (MAPRE); queste ultime, pur essendo di fatto utenze agibili, sono state assimilate dall’Autorità alle utenze inagibili prorogandone, pertanto, i termini di sospensione dei pagamenti;
- la sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture e l’applicazione delle agevolazioni tariffarie fino al 31 dicembre 2020 per le utenze e le forniture site nelle cosiddette zone rosse¹;

Tale quadro, ulteriormente complicato dalla indisponibilità di dati certi che consentissero di distinguere le utenze inagibili da quelle agibili e dalla difficoltà - più volte segnalate dagli utenti - di ottenere la perizia asseverata necessaria per documentare lo stato di inagibilità dell’immobile, ha di fatto indotto la maggior parte degli esercenti a sospendere la fatturazione per tutte le utenze agibili e inagibili dei comuni del cratere, ossia, site nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge n. 189/16.

In tale contesto l’articolo 57, comma 18, del decreto-legge n. 104/20 in esame, ha disposto:

- alla lettera a), che l’Autorità proroghi le agevolazioni tariffarie sino al 31 dicembre 2020 a favore dei titolari di utenze e forniture (agibili e inagibili) nei comuni del cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto-legge n. 189/16, con

¹ Le zone rosse sono state individuate con apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge n. 189/16.

la precisazione che restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

- alla lettera b), che le medesime agevolazioni possano essere prorogate dall'Autorità medesima, oltre il termine del 31 dicembre 2020, per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che, entro il 31 ottobre 2020, dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, con trasmissione all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Al fine di dare esecuzione alle recenti disposizioni normative, l'Autorità ha, dunque, emanato la deliberazione 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, prevedendo:

- l'estensione temporale delle misure di agevolazione, oltre il periodo dei 36 mesi precedentemente fissato dalla deliberazione 252/2017/R/com, prorogandole fino alla data del 31 dicembre 2020; con ciò, determinando in oltre 48 mesi il periodo di fruizione delle agevolazioni, superiore, pertanto, al limite massimo dei 36 mesi garantito in altre occasioni per differenti eventi calamitosi;
- l'adeguamento del termine di 36 mesi, precedentemente fissato per la presentazione dell'istanza necessaria per ottenere le agevolazioni, al nuovo termine finale di durata dell'agevolazione, in considerazione delle difficoltà riscontrate dai clienti finali/utenti nel dimostrare l'inagibilità dell'immobile;
- la proroga del termine ultimo di emissione della fattura unica di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021;
- la contabilizzazione dei pagamenti eventualmente già effettuati dai clienti finali/utenti beneficiari delle agevolazioni, ai fini del calcolo della fattura unica di conguaglio², il cui importo viene determinato applicando le agevolazioni a partire dalla data del sisma. In tal modo si è interpretato a favore dell'utente la clausola prevista dall'articolo 57, comma 18, lettera a), del decreto-legge n. 104/20, nel quale è stato precisato che restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ciò per impedire discriminazioni tra utenti agibili, quindi della medesima tipologia, e, in particolare, per assicurare il diritto al riconoscimento delle agevolazioni senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2020 anche nei confronti dei soggetti

² Tale fattura è emessa al termine di sospensione dei pagamenti e contabilizza le agevolazioni e i restanti importi dovuti per i consumi dal cliente/utente fino alla data di emissione della fattura medesima.

beneficiari, per i quali sia correttamente ripresa la fatturazione, sulla base del previgente assetto normativo e regolatorio;

- l'introduzione dell'obbligo per gli esercenti la vendita e i gestori del servizio idrico integrato di informare adeguatamente (con apposita comunicazione contenente un testo predefinito dall'Autorità) i clienti e gli utenti finali titolari di utenze site in stabili inagibili nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge n. 189/16, che non abbiano ancora presentato l'istanza per l'agevolazione, della possibilità di trasmetterla entro il 31 dicembre 2020, secondo modalità semplificate³, in coerenza con le novità da ultimo introdotte con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Tale previsione è stata introdotta in un'ottica di tutela dell'utenza colpita dal sisma, per consentire a tutti i soggetti titolari di immobili inagibili, che non avessero ancora ottenuto la perizia, di poter attestare l'inagibilità dell'immobile medesimo e di beneficiare effettivamente dell'agevolazione.

Riguardo, infine, al terremoto che ha colpito i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio nell'agosto del 2017, l'Autorità, in considerazione delle ripetute proroghe della sospensione dei termini di pagamento e delle numerose proroghe delle agevolazioni disposte dal Legislatore e in un'ottica di uniformità e di parità di trattamento rispetto alle popolazioni del Centro Italia, ha disposto:

- il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla delibera/R/com 252/2017/R/com fino al 31 dicembre 2020, a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nei predetti comuni, fermo restando i pagamenti già effettuati dai clienti e dagli utenti finali alla data del 15 agosto 2020;
- un'adeguata informazione a favore degli utenti/clienti finali da parte dei propri gestori del servizio idrico integrato e venditori, in ordine alla possibilità di presentare istanza per ottenere le agevolazioni, se in possesso dei requisiti richiesti;
- l'emissione di una fattura unica di conguaglio, entro il 30 giugno 2021, da parte degli esercenti la vendita e i gestori del servizio idrico integrato.

Ruolo dell'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente e criteri guida seguiti nell'intervento adottato dalla medesima

³ Sostituendo la perizia asseverata con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, attestante l'inagibilità dell'immobile e il nesso causale tra l'inagibilità e l'evento sismico.

In via generale, si rileva come il decisore politico, per questi specifici eventi sismici, come, d'altra parte, per tutti gli eventi calamitosi, è intervenuto con una legislazione emergenziale, individuando natura e ambito temporale degli interventi a favore delle popolazioni colpite da detti eventi.

Compito del Regolatore è stato quello di provvedere, di volta in volta, a declinare detti interventi legislativi, di rilevante natura anche economico-sociale, individuando gli strumenti e i meccanismi attuativi nei limiti della norma stessa.

Anche con specifico riferimento al decreto-legge n. 104/2020, l'Autorità è, quindi, intervenuta, con la menzionata deliberazione 429/2020/R/com, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Legislatore e nell'ambito delle scelte economico-sociali da questi definite.

Con detto provvedimento, infatti, l'Autorità ha provveduto tra l'altro, come già evidenziato, a prorogare le misure agevolative fino al 31 dicembre 2020, in puntuale attuazione del disposto di legge.

Al contempo, l'Autorità ha ritenuto di non esercitare la discrezionalità, pur assentitole dalla norma in questione, di prorogare le agevolazioni per i titolari delle utenze inagibili oltre il predetto termine, in forza di una pluralità di rilevanti elementi a disposizione ampiamente richiamati dalla deliberazione 429/2020/R/com.

L'eventuale esercizio della discrezionalità consentita dalla disposizione di legge (che, peraltro, non indicava il termine di durata dell'agevolazione) avrebbe determinato decisioni da parte del Regolatore che avrebbero comportato un aggravamento di costi per l'intero sistema e implicazioni e scelte inevitabilmente di natura redistributiva che avrebbero costituito, pur formalmente legittime, una sostanziale esondazione dal ruolo e dalla funzione istituzionale dell'Autorità.

In più, l'Autorità ha considerato di avere già disposto, riguardo agli eventi calamitosi in questione, misure regolatorie in grado di intercettare, sostanzialmente, gran parte delle esigenze sottese all'intervento che l'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge n. 104/20, rimette alla valutazione di questa Istituzione. Giova ricordare, infatti, che, poiché l'Autorità ha già previsto, a favore dei titolari delle utenze degli immobili inagibili e, quindi, non utilizzati, la facoltà di disattivare e riattivare la fornitura in modo completamente gratuito, i titolari di tali utenze hanno la facoltà di non gravarsi dei costi fissi connessi al mantenimento della fornitura, evitando, peraltro, di porre a carico dei restanti utenti e clienti non agevolati detti costi connessi al mantenimento delle utenze inattive.

Inoltre, la condizione prevista per ottenere la proroga delle agevolazioni e, in particolare, la presentazione, dal 15 agosto al 31 ottobre 2020, della dichiarazione relativa alla persistente condizione di inagibilità degli immobili agli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, rende di fatto inapplicabile la proroga stessa per la maggior parte degli utenti. Tant’è che, a seguito di interlocuzioni tra gli Uffici di questa Autorità e quelli della medesima Agenzia, ad oggi, risulta che i soggetti che avrebbero potuto beneficiare di tale proroga sono difficilmente identificabili e, comunque, costituiscono un numero esiguo, a fronte di oltre circa 80.000 immobili inagibili. Nello specifico, l’assenza di chiare modalità applicative per la presentazione della richiesta stessa non ha consentito di associare i clienti finali/utenti che hanno depositato la dichiarazione di inagibilità ai clienti/utenti titolari delle forniture/utenze relative agli immobili inagibili e, conseguentemente, ai beneficiari delle agevolazioni.

In via conclusiva, considerato tutto quanto sopra rappresentato, si ribadisce che l’Autorità, in caso di eventi calamitosi, ha sempre agito molto rapidamente, prevedendo la sospensione immediata dei termini di pagamento e disponendo le agevolazioni solo in esecuzione di una specifica norma primaria, in un ambito di stretta doverosità applicativa (e non discrezionale) della legislazione emergenziale, in ragione delle rilevanti implicazioni di natura sociale ed economica di competenza del decisore politico.

Con riferimento agli eventi sismici in questione, vale confermare la piena sensibilità di questa Istituzione per le popolazioni e i territori colpiti da simili gravi calamità, per le quali ha sempre operato con dedizione e tempestività nell’ambito delle proprie responsabilità e prerogative.

Come già in passato, anche ora, l’Autorità riafferma la propria completa disponibilità a intervenire, in modo pieno e tempestivo, per tutti gli ulteriori interventi regolatori che si dovessero rendere necessari per dare concreta e rapida attuazione a nuove disposizioni di legge in merito.

Per quanto riguarda i titolari di utenze inagibili, preme nuovamente rammentare che l’azzeramento dei costi fissi connessi a tali utenze può essere ottenuto disattivando gratuitamente la fornitura/utenza, senza gravare i restanti utenti, e, visto il protrarsi dei lavori di ricostruzione, prorogando eventualmente il termine per la riattivazione gratuita di tali forniture.

L’Autorità, cogliendo la diffusa apprensione in merito alla persistente presenza di situazioni di precarietà riferite agli eventi sismici di cui al decreto-legge n. 104/2020, suggerisce che ulteriori specifici interventi, di natura anche economico-sociale, per mitigare i residui effetti provocati dai predetti eventi sismici, siano

espressamente previsti per via legislativa (definendo i beneficiari, la durata e il livello delle agevolazioni), preve le opportune valutazioni che competono al decisore politico e con l'avvertenza che ogni nuova agevolazione tariffaria comporta un costo che determina un inevitabile aggravamento degli oneri a carico della restante generalità degli utenti, ancor più pesante se si considera il contesto economico e sociale già duramente provato dall'emergenza sanitaria da COVID-19, i cui effetti non possono ancora considerarsi conclusi.

Al riguardo, l'Autorità propone, dunque, di valutare l'adozione di una norma di legge che, rimettendo al Regolatore la successiva attuazione, riconosca la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria agli utenti dei territori del Centro Italia ancora in effettivo stato di bisogno che, sulla base degli elementi ad oggi noti, paiono potersi oggettivamente individuare almeno nei soggetti titolari di utenze/forniture site in soluzioni abitative provvisorie, (ossia gli occupanti delle SAE, dei MAPRE e dei MAP) e nei soggetti in condizione di disagio economico sociale titolari dei bonus sociali.

Inoltre, l'Autorità, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla ripresa della fatturazione, considerato che i corrispettivi pregressi potrebbero essere anche cospicui, vista la prolungata sospensione dei termini di pagamento, nei limiti dei poteri alla stessa conferiti dal Legislatore, sta valutando la possibilità di dilazionare ulteriormente i pagamenti delle fatture pregresse, estendendo a 48 mesi il periodo di rateizzazione, attualmente previsto in 36 mesi.

Da ultimo, l'Autorità, anche alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni, sottopone al decisore politico l'opportunità di valutare la necessità di:

- limitare il più possibile la sospensione dei termini di pagamento delle fatture, al fine di garantire agli utenti agevolati il corretto segnale di prezzo e la consapevolezza in ordine al beneficio economico effettivamente riconosciuto;
- individuare puntualmente i beneficiari delle agevolazioni, prevedendo: l'immediata disattivazione delle utenze inagibili (impedendo così l'accumularsi di inutili costi fissi) e la definizione di interventi a favore degli utenti titolari di immobili inagibili che hanno la necessità di riattivare i contratti di fornitura/utenza in soluzioni abitative emergenziali o localizzate altrove. Tale misura consentirebbe, tra l'altro, di censire più rapidamente gli immobili inagibili;
- prevedere, in considerazione delle criticità connesse agli eventi sismici e, in generale, agli eventi calamitosi di qualsiasi natura, e ai conseguenti ritardi nel rilascio delle perizie asseverate, misure semplificate per la certificazione

dell'inagibilità dell'immobile, che consentano, per esempio di sostituire la perizia con la copia delle schede di inagibilità FAST o AEDES o altra idonea documentazione dell'amministrazione comunale, ove risulti confermato e accertato il nesso causale tra il danno subito dall'immobile e l'evento sismico;

- promuovere e stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente a tutti i livelli di governo con gli Organismi che hanno competenze nella gestione degli effetti derivanti da eventi calamitosi, al fine di promuovere una coordinata ed efficace azione legislativa e regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini colpiti da dette calamità. Tale interlocuzione consentirebbe, tra l'altro, di individuare e di monitorare le specifiche criticità relative ai processi implementativi delle disposizioni legislative e regolatorie e, quindi, di proporre possibili strumenti di intervento.

APPENDICE

Evoluzione del quadro legislativo e regolatorio relativo agli eventi sismici del 2016 e del 2017

A seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni 24 agosto 2016 e seguenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l’Autorità, al fine di tener conto delle esigenze di tutela della popolazione colpita dagli eventi sismici, con la deliberazione 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, ha tempestivamente adottato un primo provvedimento d’urgenza a favore delle utenze site nei comuni terremotati, nelle more dell’individuazione dei medesimi da parte di successive disposizioni delle autorità competenti, prevedendo la sospensione, a partire dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e alle utenze del servizio idrico integrato.

L’individuazione puntuale dei comuni danneggiati è stata successivamente attuata con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016*”, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al fine di disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori coinvolti dai menzionati eventi. In particolare, il citato provvedimento legislativo, all’articolo 48, comma 2, ha confermato e definito la durata della sospensione dei termini di pagamento, nonché ha previsto, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al servizio idrico integrato, comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone, che l’autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introducesse norme finalizzate:

- alla sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi, (successivamente estesi a 12 mesi⁴ limitatamente alle utenze inagibili che avessero trasmesso apposita istanza agli enti competenti) dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, anche in relazione al servizio erogato ai clienti forniti sul mercato libero, per tutte le utenze agibili e

⁴ L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 244/16, convertito nella legge n. 19/2017, modifica l’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, prorogando il termine di sospensione dei pagamenti limitatamente alle utenze inagibili site nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis, previa presentazione di apposita istanza relativa all’inagibilità degli immobili.

inagibili situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati negli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto medesimo, prevedendo altresì che, per le utenze site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la sospensione dei pagamenti fosse subordinata alla trasmissione della dichiarazione di inagibilità dell'immobile all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) territorialmente competenti;

- alla determinazione delle agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- all'introduzione dell'agevolazione tariffaria e della sospensione dei termini di pagamento delle forniture riferite agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2, *2bis* al decreto-legge n. 189/16, su richiesta degli interessati che avessero dimostrato, con apposita perizia asseverata, il nesso di causalità tra i danni agli immobili e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- alla definizione delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento erano stati sospesi.

Con la deliberazione 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, l'Autorità ha dato corso all'attuazione delle menzionate disposizioni legislative, individuando i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento e definendo la disciplina delle modalità di ottenimento della stessa sospensione.

In particolare, sono stati previsti la sospensione automatica (senza presentazione di apposita istanza) dei termini di pagamento per tutte le utenze agibili e inagibili site nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis* del decreto-legge n. 189/16, incluse le utenze relative alle soluzioni abitative di emergenza (SAE), ai moduli temporanei abitativi (MAP) e ai moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (MAPRE), e il riconoscimento della sospensione su istanza (quindi, non automaticamente) per le utenze inagibili dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto o dei comuni limitrofi.

Con la medesima deliberazione è stato avviato un procedimento finalizzato a disciplinare, con successivi provvedimenti:

- a. le agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze agibili e inagibili situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui ai citati allegati 1,2 e 2bis, ovvero nei comuni limitrofi, in caso di comprovata (tramite perizia asseverata) inagibilità dell'immobile a seguito dell'evento sismico;
- b. le misure perequative a supporto dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti l'attività di vendita nelle aree colpite del terremoto per garantirne l'equilibrio economico-finanziario, qualora la sospensione dei termini di pagamento delle fatture avesse comportato una significativa riduzione del fatturato, tale da poter determinare criticità finanziarie a carico dei medesimi soggetti;
- c. le modalità per la rateizzazione e il pagamento delle fatture i cui termini di pagamento erano stati sospesi.

Con la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, l'Autorità, ha dato esecuzione alle disposizioni, di cui ai precedenti punti a), b) e c), e, in particolare:

- ha individuato puntualmente i beneficiari delle agevolazioni nei soggetti titolari della sospensione dei termini di pagamento;
- ha stabilito le modalità operative previste per il riconoscimento delle menzionate agevolazioni, stabilendo il riconoscimento automatico (ossia, senza la presentazione di alcuna istanza) per tutte le utenze agibili e inagibili dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge n. 189/16 e il riconoscimento su istanza per le utenze inagibili dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dei comuni limitrofi;
- ha definito il livello e la durata delle agevolazioni stesse, a seguito di una fase di coordinamento istituzionale⁵ con le istituzioni e le amministrazioni coinvolte.

Con specifico riferimento alle agevolazioni tariffarie, l'Autorità ha, inoltre, previsto:

⁵ In particolare, con la comunicazione 2 marzo 2017, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello Sviluppo economico, l'Autorità ha indicato il livello di agevolazione, prospettando una durata delle agevolazioni pari a 36 mesi dalla data del sisma e ha fornito una stima degli oneri delle agevolazioni tariffarie da riconoscere ai soggetti beneficiari, prevedendo la compensazione dei medesimi mediante il ricorso ai meccanismi di perequazione già disponibili nei settori elettrico, gas e idrico. Con una successiva nota tecnica inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2017, l'Autorità ha ulteriormente dettagliato le stime effettuate e ha illustrato l'impatto del provvedimento sui restanti utenti non agevolati. Con la nota del 27 aprile 2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto delle indicazioni e degli intendimenti dell'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni di regolazione.

- la non applicazione, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data dei diversi eventi sismici, delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti (prevedendo in tal modo uno sconto pari a circa il 50% della bolletta);
- l'azzeramento dei corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o vulture di utenze;
- la non applicazione dei corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI (rendendo gratuita la fornitura idrica essenziale per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali da tutelare), nonché l'azzeramento dei corrispettivi applicati dai gestori del servizio idrico integrato per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o vulture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- l'attuazione del principio di portabilità dell'agevolazione, prevedendo, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie (a seguito di presentazione di documentata istanza) ai soggetti che, avendo la propria abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici, fossero stati costretti a trasferirsi in qualsiasi altra località.

In considerazione delle difficoltà evidenziate dalla Protezione civile, dai venditori e dalle associazioni degli utenti nell'ottenere la perizia asseverata per certificare l'inagibilità dell'immobile, con la menzionata delibera, l'Autorità, visto l'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha anche individuato i termini per la ripresa della fatturazione, uniformando i termini di sospensione dei pagamenti per le utenze agibili e inagibili disallineati dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 244/16.

Successivamente, vista la prosecuzione dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018 e tenuto conto dei pesanti danni economici conseguenti alla grave situazione emergenziale e delle richieste formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri⁶, con la deliberazione 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, l'Autorità ha prorogato i termini per la ripresa della fatturazione al 28 febbraio 2018, sospendendo implicitamente i termini di pagamento per tutte le utenze agibili e inagibili.

⁶La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con comunicazione del 10 agosto 2017, ha rappresentato all'Autorità il perdurare delle condizioni di emergenza e di forte disagio per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, chiedendo all'Autorità di valutare l'adozione di ogni opportuna misura a sostegno di tali popolazioni, che consentisse, altresì, un coordinamento delle agevolazioni già previste dalla deliberazione 252/2017/R/com con il prolungamento dello stato di emergenza disposto dall'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, all'articolo 2bis, commi 24 e 25, ha poi disposto che il termine per la sospensione dei pagamenti, originariamente fissato all'articolo 48, comma 2, del summenzionato decreto-legge n. 189/16 in 12 mesi dalla data del sisma⁷, fosse prorogato fino al 31 maggio 2018, *“limitatamente ai soggetti che [avessero] dichiar[ato] l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti”* e che l'autorità di regolazione competente definisse le modalità di rateizzazione delle fatture, i cui termini di pagamento erano sospesi, inerenti alle utenze situate nei comuni elencati negli allegati al citato decreto-legge n. 189/16, per un periodo non inferiore a 36⁸ mesi.

Le disposizioni legislative sopra illustrate sono state più volte reiterate nel corso degli anni con alcune modificazioni, determinando la seguente situazione:

- proroga⁹ delle agevolazioni e del termine per la sospensione dei pagamenti fino al 31 dicembre 2020 solo per le utenze site nelle zone rosse istituite mediante apposita ordinanza sindacale;
- sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere all'1 gennaio 2020, limitatamente ai soggetti danneggiati che avessero dichiarato l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda inagibili¹⁰;
- estensione della proroga dei termini di sospensione dei pagamenti prevista per le utenze inagibili del Centro Italia ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1,

⁷ Conseguentemente, il periodo di sospensione terminava il 24 agosto 2017 per le utenze inagibili colpite dal primo sisma e il 18 gennaio 2018 per le utenze inagibili colpite dall'ultimo evento sismico.

⁸ Il periodo di rateizzazione delle fatture sospese era stato originariamente fissato in 24 mesi con la deliberazione di questa Autorità 252/2017/R/com.

⁹ La legge 24 luglio 2018, n. 89, che, in sede di conversione del decreto-legge n. 55/2018, ha aggiunto, all'articolo 1, il comma 6bis che, a sua volta, ha modificato il comma 25 dell'articolo 2bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, aggiungendo, il seguente periodo: *“Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, [25 luglio 2018] individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.”*

¹⁰ Con la successiva legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, il Legislatore ha modificato il comma 24, del medesimo art. 2bis della legge n. 171/17, differendo, limitatamente alle utenze inagibili, il termine di sospensione dei pagamenti fino all'1 gennaio 2020 (articolo 9, comma 2quinquies).

del decreto-legge n. 109/18, ossia alle utenze/forniture situate nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio¹¹;

- sospensione dei pagamenti per tutte le utenze agibili fino al 28 febbraio 2018, con la conseguente ripresa della fatturazione a partire dalla scadenza di detto termine;
- agevolazioni fino al 24 agosto 2019 per le utenze, agibili e inagibili, colpite dal primo sisma; fino al 26 ottobre 2019 per quelle colpite dal secondo sisma; fino al 18 gennaio 2020 per quelle danneggiate dall'ultimo sisma del 2017.

In tale contesto, si è inserito il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”*, come convertito nella legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha disposto, all'articolo 8, che l'autorità di regolazione prorogasse fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alle forniture di elettricità e gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e alle utenze del servizio idrico integrato, nonché le agevolazioni, anche di natura tariffaria, incluse nel richiamato articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189/16, a favore dei titolari delle utenze relative ad immobili inagibili a seguito del terremoto e situate nei comuni indicati dagli allegati 1, 2 e 2bis al medesimo decreto.

Il menzionato articolo 8 ha, altresì, prescritto che la proroga delle agevolazioni venisse applicata anche ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 109/18, ossia alle utenze/forniture situate nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, nonostante non fosse mai stata emanata una norma di rango primario che prevedesse le agevolazioni medesime.

Con la deliberazione 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, l'Autorità, in attuazione dell'anzidetto decreto-legge n. 123/19, ha prorogato la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni successivi nel Centro Italia e del 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

Riguardo alle agevolazioni tariffarie, l'Autorità ha rinviato, invece, ad un successivo provvedimento la proroga delle stesse a favore delle popolazioni del

¹¹ Con la legge n. 108/18, è stato previsto, altresì, all'articolo 9, comma 2-sexies, che la proroga dei termini di sospensione dei pagamenti si applicasse anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Centro Italia, a causa delle difficoltà segnalate da alcuni operatori nell'individuazione dei titolari delle utenze e delle forniture relative agli immobili inagibili. Inoltre, in mancanza di un'esplicita previsione normativa in tal senso, si è disposto di non adottare ulteriori misure a favore delle utenze poste nei Comuni dell'Isola di Ischia, fatta salva la proroga della sospensione dei termini di pagamento delle fatture per le utenze e le forniture inagibili disposta con la richiamata deliberazione 54/2020/R/com.